

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 dicembre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CALC. DAL GRANDE DAVIDE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO PER ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 108 N.O.I.F., DALLA SOCIETÀ REAL VICENZA (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D del 27.9.2012)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Dal Grande Davide. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I. A CARICO DELLA CALCIATRICE C. B., TESSERATA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IMOLESE FEMMINILE ACF PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1. NORME SPORTIVE ANTIDOPING

La C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge alla calciatrice C. B. la sanzione della squalifica fino al 31.3.2014.

3. RICORSO A.C. SAN ZENO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL'UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C., IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. JUVE STABIA, RELATIVAMENTE AL CALCIATORE CAZZOLA RICCARDO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 26.7.2012)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. San Zeno di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE N. P., TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE C5 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1. NORME SPORTIVE ANTIDOPING

La C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore N. P. la sanzione della squalifica per mesi 3.

5. DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE Y. M., TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN MINIATO TUTTOCUOIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1. NORME SPORTIVE ANTIDOPING

La C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore Y.M. la sanzione della squalifica per mesi 3.

IL PRESIDENTE
(Italo Pappa)

Publicato in Roma il 18 dicembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete